

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, regolarmente notificato, [REDACTED] Spa, nella qualità di procuratrice di [REDACTED] [REDACTED] Spa, citava dinanzi all'intestato Tribunale [REDACTED] [REDACTED] per sentir dichiarare l'inefficacia, verso [REDACTED] S.p.A., dell'atto di donazione stipulato in data 21 luglio 2014 a rogito Notaio [REDACTED] [REDACTED] di Novara Rep.35804 / Racc.16840, trascritto in data 23 luglio 2014 ai n.8741/6673 presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Novara.

In particolare l'attrice assumeva di vantare: - nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] quali fideiussori di [REDACTED] coop. a r.l. in liquidazione, crediti per complessivi euro 45.951,34 oltre interessi; - nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] in proprio, un credito di euro 20.274,33 portato in decreto ingiuntivo del Tribunale di Novara n°530/2017.

Allegava dunque che i crediti, per complessivi euro 66.225,67 erano certi, liquidi e anteriori all'atto di disposizione (avvenuto nel 2014) compiuto dai debitori.

Sul punto deduceva che con atto di donazione stipulato in data 21 luglio 2014 a rogito Notaio [REDACTED] [REDACTED] di Novara Rep.35804 / Racc.16840, trascritto in data 23 luglio 2014 ai n.8741/6673 presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Novara, i condebitori [REDACTED] [REDACTED] avevano donato a [REDACTED] [REDACTED] l'unico immobile di loro pertinenza (quanto a [REDACTED] [REDACTED] per il diritto di abitazione; quanto a [REDACTED] [REDACTED] per la nuda proprietà), censito al NCEU del Comune di Novara Fg.115, mappale 22, subalterno 8, z.c. 2, piano 2 S1, Cat. A/4, cl.3, vani 5, R.C. Euro 219,49, sito in Novara, Via [REDACTED]

n°2. Precisava inoltre che la donataria era moglie e madre delle parti donanti.

Proponeva dunque nel presente giudizio azione revocatoria ex art. 2901 c.c. allegando il carattere gratuito delle operazioni e l'antiorità del credito, ritenendo sussistenti i requisiti dell'*eventus damni* e della *scientia damni*.

Si costituiva [REDACTED] [REDACTED] contestando la fondatezza della pretesa attorea. Eccepiva in particolare: - l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria; - la nullità della donazione nella parte avente ad oggetto il diritto di abitazione, atteso che lo stesso non può essere ceduto ex art. 1024 c.c.; - l'esistenza del reddito da lavoro, già oggetto di pignoramento, a garanzia patrimoniale. Chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda attorea e in subordine la salvaguardia del diritto di abitazione.

All'udienza del 30.11.2017 veniva dichiarata la contumacia di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] non comparse benchè regolarmente citate, e rigettata l'eccezione di improcedibilità.



Assegnati alle parti i termini *ex art.* 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 4.6.2019 volta alla decisione sulla ammissione dei mezzi istruttori, la prima celebrata dalla scrivente, parte convenuta eccepiva la prescrizione del credito, stante la asserita nullità della notifica delle raccomandate aventi effetto interruttivo (deducendo la falsità della firma apposta sui doc. 11, 12 e 13 prod. attorea) e proponeva querela di falso. L'attrice depositava in data 1.8.2017 gli originali dei documenti disconosciuti.

Con ordinanza di scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.7.2019, veniva dichiarata l'inammissibilità della querela di falso e la causa, in assenza di istanze istruttorie, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza per la precisazione delle conclusioni, tenutasi con la modalità della trattazione scritta essendo in corso l'emergenza sanitaria da Covid-19, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini ordinari *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.

In primo luogo deve essere confermato il rigetto dell'eccezione di improcedibilità per mancato tentativo di mediazione obbligatoria.

Come condivisibilmente affermato dal precedente giudice istruttore, la presente controversia non verte in materia di diritti reali, trattandosi di una causa di revocatoria ordinaria tendente alla conservazione della garanzia patrimoniale, cui non è estensibile in via analogica il dettato dell'art. 5, co. 1, d. lgs. n. 28/2010.

Va inoltre preliminarmente rigettata l'ulteriore eccezione sollevata dal convenuto [REDACTED] solo nella comparsa conclusionale di replica – e dunque a preclusioni già ampiamente spirate – secondo cui la fideiussione *omnibus* dovrebbe dirsi nulla siccome recante clausole che costituiscono la riproduzione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. di cui agli art. 2,6 e 8 del testo predisposto dall'ABI che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha dichiarato essere in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge 287/1990.

L'eccezione va comunque esaminata in quanto avente ad oggetto nullità negoziali che, in quanto tali, sono sempre soggette al potere di rilievo officioso del giudice. È noto, tuttavia, che i fatti nei quali trova fondamento l'eccezione di nullità, dedotta dalla parte o sollevata dal giudice, debbono emergere *ex actis*, per cui la relativa valutazione deve essere operata sulla scorta degli elementi e dei documenti acquisiti al giudizio entro i termini di preclusione posti dal codice di rito (cfr., sul



punto, Cassazione civile sez. III, 19/02/2020, n. 4175). Va premesso altresì che sussiste la competenza a pronunciarsi di questo Tribunale sull'eccezione in esame, in quanto si aderisce all'indirizzo interpretativo in virtù del quale, trattandosi di un'eccezione riconvenzionale sollevata avverso la pretesa monitoria dell'istituto di credito, può svolgersi un accertamento in via incidentale al fine di paralizzare la menzionata la pretesa creditoria (cfr., in tal senso, Tribunale di Perugia, Ordinanza 18.04.2019; Tribunale Verona sez. III, 01/10/2018).

L'eccezione non può essere accolta.

Sul punto si osserva, innanzitutto, che "il provvedimento di Banca d'Italia, che ha accertato la contrarietà al diritto della concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard predisposto dall'ABI, non comporta l'automatica e integrale nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla base di tale modello, trovando applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1419 c.c., in base al quale la nullità delle clausole anticoncorrenziali non comporta la nullità dell'intero contratto se l'assetto degli interessi in gioco non viene compromesso da una pronuncia di nullità parziale" (Cassazione civile sez. I, 26/09/2019, n. 24044). In ogni caso, Cass. Civ. n. 13846/19 (che ha ripreso principi affermati da Cassazione civile, sez. I, 12/12/2017, n. 29810), ha comunque puntualizzato lo scrutinio sulla conformità della garanzia prestata allo schema ABI necessita dell'esistenza in atti della prova non solo dell'esistenza di un illecito anticoncorrenziale, ma anche che lo schema contrattuale cui è acceduto il garante sia corrispondente a quello derivante dal predetto illecito e che la libertà di scelta del fidejubente sia stata effettivamente in ragione di ciò limitata. In relazione a tale profilo, posto che le intese vietate e quindi nulle sono quelle che "abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti", anche allorquando lo schema contrattuale della singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice appaia specularmente rispetto a quello stigmatizzato dalla Banca d'Italia, ciò non esclude, da un lato, che vi fossero nello stesso periodo delle banche che offrivano delle condizioni fideiussorie più favorevoli e migliori di quelle materialmente sottoscritte dal garante e che dall'altro lato, che il garante non sia stato comunque coartato da tali disposizioni.

Il garante, quindi, in sintesi, al fine di invocare legittimamente la nullità della fideiussione per violazione dello schema ABI ex provvedimento 2 maggio 2005 deve quindi dare prova: 1. della conformità della fideiussione da lui sottoscritta totalmente o parzialmente allo schema ABI; 2. dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte del contratto, ricordando come Cass. n. 13846/19 abbia qualificato i provvedimenti dell'AGCM quale "prova presuntiva qualificata"



dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, il quale, in quanto tale, non è però sottratto all'ordinario onere di allegazione e prova che incombe all'attore o all'opponente; 3. del fatto che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà economica.

Ebbene, in applicazione di tali principi, si osserva che il convenuto non ha prodotto in atti né il modello ABI cui ha fatto riferimento (e tanto impedisce di operare il raffronto tra la fideiussione sottoscritta ed il modello in questione), né il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che, come noto, compendia un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente e che sfugge pertanto al principio *iura novit curia* in quanto privo di carattere normativo (ex multis, Tribunale di Padova, Sez. II, 3.03.2020).

A ciò si aggiunga che il convenuto non ha esaurientemente dedotto e documentato (e, in generale, provato) né l'impossibilità di reperire sul mercato altre e più convenienti garanzie (senza, cioè, l'apposizione delle clausole ritenute dall'ABI espressione dell'intesa anticoncorrenziale) né, tantomeno, una effettiva limitazione della libertà contrattuale: ne consegue che l'eccezione, non essendo stata esaurientemente dedotta e provata, non può essere accolta e la garanzia in esame deve ritenersi valida e vincolante.

Venendo ora all'esame della domanda di revocatoria ordinaria svolta nei confronti delle parti convenute, vanno innanzitutto richiamati i principi in materia applicabili al caso di specie.

L'art. 2901 c.c. detta le condizioni necessarie per il valido esperimento dell'azione revocatoria distinguendo a seconda che l'azione *de qua* abbia ad oggetto un atto dispositivo a titolo oneroso o a titolo gratuito, ed ancora, a seconda che l'atto in questione sia antecedente o successivo all'insorgere del credito a tutela del quale si agisce.

Per quanto qui d'interesse, si osserva che la domanda ha ad oggetto pacificamente un atto di donazione che, come tale, configura un atto a titolo gratuito, soggetto perciò ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, 1° comma n. 1), c.c. qualora ne ricorrano le condizioni.

Va inoltre evidenziato che l'atto dispositivo oggetto del presente giudizio è stato posto in essere in un momento successivo al sorgere del credito per la cui tutela la parte attrice ha agito.

L'art. 2901 c.c. richiede testualmente nell'istante la qualità di creditore, che per giurisprudenza costante è intesa in senso ampio, dilatandosi la tutela alla semplice "ragione di credito anche eventuale", non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso (Cass. civ. Sez. III, 18-03-2003, n. 3981).

L'azione revocatoria ordinaria, infatti, presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità: non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, accertato in sede giudiziale bastando una semplice aspettativa che



non si rilevi *prima facie* pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie (cfr. Cass. civ. Sez. II, 06-06-2011, n. 12235). Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004).

Nella fattispecie in esame la parte attrice ha dimostrato di ricoprire la veste di creditore, producendo in particolare: il contratto di conto corrente e il contratto di mutuo stipulati con la debitrice principale (docc. 2,3) con il relativo estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs. 385/1993 (doc. 4); i contratti di fidejussione stipulati nel 2004 (docc. 5,6); il decreto ingiuntivo n. 1141/17 nei confronti di [REDACTED] (doc. 22).

Al riguardo occorre dichiarare la tardività dell'eccezione di prescrizione del diritto, al cui accertamento era volta la proposta querela di falso, in quanto sollevata per la prima volta all'udienza di ammissione mezzi istruttori (peraltro non articolati da parte convenuta, avendo la stessa ommesso il deposito delle relative memorie).

Sul punto appare sufficiente richiamare la motivazione di cui all'ordinanza del 24.12.2019 ("Deve innanzitutto evidenziarsi come tale eccezione risulti oltremodo tardiva, non potendo ritenersi fatto sopravvenuto la verifica delle firme operata dal convenuto [REDACTED] su documenti che erano nella disponibilità della parte sin dal momento della sua costituzione, in quanto allegati all'atto introduttivo del presente giudizio. La querela volta ad ottenere la declaratoria di falsità dei documenti suddetti e, conseguentemente, provare la prescrizione del credito, non può dunque essere ammessa, onde evitare l'elusione del termine perentorio previsto dalla legge per la proposizione dell'eccezione di prescrizione. Sotto altro profilo, la querela appare inammissibile in quanto non priverebbe di efficacia il doc. 13 avente come destinatario [REDACTED] convenuta contumace, e il doc. 11 relativo al debitore principale, il quale non è parte del presente giudizio, considerando altresì che ex art. 1310 c.c. gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto nei confronti degli altri debitori").

Con riguardo al requisito dell'*eventus damni*, declinato dall'art. 2901 c.c. anche sotto l'aspetto del semplice pericolo, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità consente rinvenire tale presupposto dell'azione revocatoria non solo quando "*l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o*



difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" (Cass. 18/06/2019, n. 16221).

Ebbene, è innegabile che il trasferimento del diritto di proprietà dell'unico bene immobile di loro pertinenza (quanto a [REDACTED] [REDACTED] per il diritto di abitazione; quanto a [REDACTED] [REDACTED] per la nuda proprietà) pregiudichi in maniera consistente e tendenzialmente anche irreversibile il soddisfacimento dell'ingente diritto di credito vantato dall'attrice, sicché la pericolosità dell'atto dispositivo posto in essere dai debitori è indiscutibile per la semplice ragione per la quale, privato il patrimonio di quest'ultimo di un consistente *asset* concretamente espropriabile, il creditore rischia di vedere ostacolata e resa più difficoltosa la propria legittima pretesa.

A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spettava alle parti convenute dimostrare che il patrimonio residuo avesse mantenuto quella solidità e consistenza sufficienti a soddisfare le ragioni di credito e fosse rimasto agevolmente aggredibile dal creditore (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 21808/2015, Cass. Civ. n. 17096/2014, Cass. Civ. n. 4467/2011, Cass. Civ. n. 24757/2008, Cass. Civ. n. 7767/07 e Cass. Civ. n. 966/2007).

Non può affermarsi che tale onere sia stato soddisfatto o, più precisamente, che sia sufficiente a tal fine la titolarità, in capo a [REDACTED] [REDACTED] di un reddito da pensione, peraltro già oggetto di pignoramento presso terzi. D'altronde nulla è dato sapere con riguardo alla garanzia patrimoniale generica della convenuta [REDACTED] [REDACTED] stante la sua contumacia.

L'allegazione relativa alla capienza del patrimonio è dunque rimasta una mera affermazione di parte, peraltro estremamente generica, che, in quanto tale, non può avere alcun valore probatorio, neppure indiziario.

Risulta pertanto provato il profilo oggettivo dell'*eventus damni*, avendo l'atto di disposizione in esame determinato una variazione negativa del patrimonio del debitore, così riducendo la garanzia patrimoniale generica che lo stesso è tenuto a preservare a tutela dei creditori ex art. 2740 c.c, in tal modo aggravando il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. Sez. 3, n. 966 del 17/01/2007).

Da ultimo, la scrivente ritiene dimostrata anche la sussistenza del requisito della *scientia damni*.

L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario (Cass. Civ. n. 12045/2010), il cui stato soggettivo è indifferente.



Il requisito in esame, come sopra accennato, si atteggia diversamente a seconda che si tratti di atto dispositivo anteriore o posteriore al sorgere del credito:

(a) per gli atti di disposizione a titolo gratuito posti in essere dal debitore successivamente al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, la cui prova può essere fornita anche mediante semplici presunzioni (Cass. Civ. n. 17867/);

(b) per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti anteriormente al sorgere del credito, è invece necessaria la dolosa preordinazione dell'atto effettuata dal debitore ai fini di pregiudicarne il soddisfacimento (*consilium fraudis*): non è al riguardo necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore (alla data di stipulazione) di pregiudicare le ragioni del creditore e di contrarre debiti ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione, e che l'atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Deve per converso ritenersi sufficiente il dolo generico, che si sostanzia nella mera previsione del pregiudizio dei creditori.

In linea generale, il requisito del "anteriorità" del credito rispetto all'atto dispositivo pregiudizievole dev'essere sempre accertato con riferimento al suo momento genetico, anziché a quello della relativa "esteriorizzazione" o addirittura del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. n. 1468/1979, Cass. Civ. n. 5824/1985, Cass. Civ. n. 1968/2009 e Cass. Civ. n. 1968/2009 secondo cui anche per il credito litigioso, "per stabilire se sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento alla data del contratto se di fonte contrattuale o alla data dell'illecito se si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.").

Delineati i suesposti principi, va evidenziato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che *"Nel caso della fideiussione, l'art.1944 cc, comma 1, stabilisce che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito. Ne consegue che nell'ipotesi normale di fideiussione (cd fideiussione solidale) il fideiussore è obbligato nei confronti del creditore garantito negli stessi termini e tempi del debitore principale, tant'è che si versa in ipotesi di solidarietà, per quanto sui generis o atipica. Anche per l'ipotesi della fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio di escussione (secondo comma), quale ipotesi eccezionale che necessita di espressa convenzione, il debito del fideiussore sorge nello stesso momento in cui sorge la fideiussione. Solo ai fini dell'esigibilità del credito fideiussorio, il creditore ha l'onere della preventiva escussione del debitore principale. Tanto, in conformità con la funzione dell'obbligazione fideiussoria, che realizza un allargamento della garanzia patrimoniale generica in favore del creditore, ponendo*



accanto a quella fornita dal debitore originario, quella che il fideiussore fornisce. Poiché l'azione revocatoria ha la funzione specifica di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore a norma dell'art. 2740 cc, e poiché detta azione presuppone solo l'esistenza del debito e non anche la sua esigibilità, potendo la stessa essere esperita anche per crediti condizionati o non scaduti o anche solo eventuali, tanto vale anche per la ricostituzione della garanzia patrimoniale generica che il fideiussore offre al creditore, per l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale. Ed infatti, la fideiussione deve considerarsi ricompresa nell'ambito della nozione lata di credito accolta dall'art. 2901 cc, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, - in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, che non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori" (Cass. 7 ottobre 2008, n.24757).

In questo contesto, si è affermato il principio consolidato che "L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 cc, n.1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento; l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento, dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione" (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, 7.2.2013 n. 7250).

Nel caso di specie è documentale che il debito sia sorto in data successiva alla donazione oggetto di causa, essendo le fideiussioni risalenti all'anno 2004, mentre l'atto dispositivo risale al luglio 2014.

Trattandosi di atto a titolo gratuito, la prova della conoscenza del pregiudizio può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. civ., sent. n. 966 del 17 gennaio 2007), che nel caso di specie paiono essere gravi, precise e concordanti.

In tal senso costituiscono elementi altamente significativi di tale consapevolezza: - l'aver donato l'immobile ad un parente stretto, essendo [REDACTED] [REDACTED] moglie in comunione legale dei beni con [REDACTED] [REDACTED] e madre di [REDACTED] [REDACTED] - la consapevolezza dell'esistenza di un ingente debito nei confronti della Banca, per effetto delle numerose linee di credito aperte per la società [REDACTED] (conto corrente e mutuo) oltre al credito da d.i. per [REDACTED] in qualità di debitore principale, tenuto conto delle raccomandate di



diffida presenti in atti e non tempestivamente disconosciute; - l'aver sottratto la totalità degli immobili di proprietà alla garanzia patrimoniale; - la residua consistenza patrimoniale (elemento che rileva anche in questa sede).

In definitiva, deve dichiararsi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di donazione suddetto nei confronti della banca attrice.

Va da ultimo rigettata l'eccezione di nullità della donazione per contrarietà al divieto di cessione ex art. 1024 c.c..

La fattispecie rinunziativa infatti può originare anche una donazione diretta ex art. 769 c.c.; evidentemente in tal caso, trattandosi di donazione tipica, sarà necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta dall'art. 782 c.c., esattamente come accaduto nel caso di specie.

D'altra parte il nostro ordinamento già conosce la figura della rinunzia contrattuale, all'art. 478 c.c., mentre lo stesso art. 769 c.c. prevedendo che mediante donazione "si dispone a favore di un soggetto di un proprio diritto", non sembrerebbe escludere la rinunzia tra le facoltà dispositive del donante stesso. Questo tipo di donazione viene qualificata anche come "liberatoria".

Se è ovviamente possibile che il rinunziante intenda solo dismettere la titolarità del proprio diritto, senza curarsi delle conseguenze che ne derivano sulla sfera giuridica altrui, è pur vero che il rinunziante, oltre a dismettere il diritto di cui è titolare, ben potrebbe mirare alla realizzazione di un *quid pluris* e precisamente di un arricchimento altrui. È il caso affrontato da Cassazione civile, sez. II, 25 febbraio 2015, n. 3819, secondo cui la rinunzia abdicativa può determinare una donazione indiretta, ove sia formulata in modo che l'intento liberale emerga chiaramente dal tenore letterale della dichiarazione (nel caso affrontato dalla Suprema Corte la madre rinunziava alla rispettiva quota di proprietà non solo puramente e semplicemente, ma anche a favore dei figli partecipanti alla comunione).

Da ultimo, invece, la contestuale presenza in atto del donante e del donatario genera una rinunzia dismissiva liberale ove si ricorra alla fattispecie descritta come "donazione liberatoria" sopra menzionata. Le parti così stipulerebbero una donazione tipica, in cui il donante disporrebbe del proprio diritto rinunziandovi espressamente a favore del donatario che contestualmente accetterebbe. Come già precisato, la rinunzia rappresenterebbe infatti un'espressione della facoltà dispositiva di un soggetto.

Con riguardo al caso di specie, nell'atto dispositivo in esame si legge: "La signora [REDACTED] [REDACTED] per la nuda proprietà e il signor [REDACTED] [REDACTED] per il diritto di abitazione, e comunque entrambi complessivamente per la piena proprietà non più gravata dal diritto di abitazione, dichiarano di donare alla signora [REDACTED] [REDACTED] che accerra e riceve, i seguenti immobili".



Se ne evince chiaramente la volontà di [REDACTED] di rinunciare al proprio diritto di abitazione, dismettendo dunque il proprio diritto, con ciò mirando alla realizzazione di un *quid pluris*, ovvero sia dell'arricchimento in capo al nudo proprietario, così da consentire la donazione della piena proprietà non più gravata da pesi.

Sulla scorta delle argomentazioni anzidette, la domanda attorea deve essere accolta, con conseguente inefficacia dell'atto di donazione oggetto del giudizio nei confronti di [REDACTED] S.p.A..

Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, tenuto conto del valore della causa e della concreta attività difensiva svolta, come da nota spese depositata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;

1. dichiara inefficace *ex art.* 2901 c.p.c., nei confronti di [REDACTED] S.p.A, l'atto di donazione effettuato da [REDACTED] e [REDACTED] stipulato in data 21 luglio 2014 a rogito Notaio [REDACTED] di Novara Rep.35804/Racc.16840, trascritto in data 23 luglio 2014 ai nn. 8741/6673 presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Novara, avente ad oggetto l'immobile censito al NCEU del Comune di Novara Fg [REDACTED] mappale 22, subalterno 8, z.c. 2, piano 2-S1, Cat. A/4, cl.3, vani 5, R.C. Euro 219,49, sito in Novara, [REDACTED]
2. condanna le parti convenute, in solido fra loro, al pagamento in favore di Italfondiaro s.p.a. con unico socio, quale procuratrice di [REDACTED] S.p.A., delle spese di lite, che si liquidano in € 888,74 per spese ed € 4.015,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Novara, 16 giugno 2021

Il Giudice
dott.ssa Gabriella Citro

